



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico per le Pensioni

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 40/2025

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **69269** del registro di segreteria depositato il 14 luglio 2023 e proposto da:

D.L.R. G. nato il OMISSIS e ivi residente c.f. OMISSIS;

Dell'A. M. A. P. nato il OMISSIS e residente a OMISSIS c.f. OMISSIS;

E.D. nato il OMISSIS e residente a OMISSIS, c.f. OMISSIS;

R.C. nato il OMISSIS e ivi residente c.f. OMISSIS;

tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti

Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S, francescoleone@pec.it; tel 0917794561 fax n. 0917722955),

Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D, simona.fell@pec.it, tel 0917794561 fax n. 0917722955) e Ciro Catalano (C.F. CTLCRI89A28G273R, cirocatalano@pec.it);

- parte ricorrente-

contro

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F.

80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in

persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*,

rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G.

Norrito (C.F.: NRRTNG70H55F061Y, Pec

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it, Fax: 091982871); e

dall'Avv. Francesco Gramuglia (CF. GRMFNC64R17F158V, Pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) – giusta procura

generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del

23 gennaio 2023 Rep. 37590 Rogito 7131 - elettivamente

domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto

sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5;

nonché, a seguito di integrazione del contraddittorio per ordine del

giudice ai sensi dell'art. 160-bis c.g.c. contro

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale

Amministrativo Servizio Trattamento Economico Ufficio

Contenzioso, costituitosi in proprio ai sensi dell'art. 158 c.g.c. in

persona del Capo Servizio Trattamento Economico *pro-tempore*

Col. amm. Lorenzo Graticola (C.F. GRTLNZ70E24B963S), presso il

cui Ufficio, in Chieti Scalo, viale Benedetto Croce n. 154, è

legalmente domiciliato

- parte resistente -

Esaminati gli atti ed i documenti della causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 30 gennaio 2025, per i ricorrenti

l'avv. Davide Marceca, in sostituzione degli avv.ti Leone, Fell e

Catalano, per l'INPS, l'avv. Francesco Velardi in sostituzione degli

avv.ti Norrito e Gramuglia, assente il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri.

Ritenuto in

F A T T O

I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, i quattro ricorrenti – già appartenenti alla Polizia di Stato (tre) ed all'Arma dei Carabinieri (uno) - hanno evidenziato:

- di godere di trattamento pensionistico liquidato con il sistema Misto;
- di possedere un'anzianità di servizio alla data del 31.12.1995 inferiore ad anni 15;
- che al momento del collocamento in congedo, la quota retributiva del trattamento pensionistico è stata quantificata applicando l'aliquota di rendimento di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 1092 del 1973 in luogo della più favorevole aliquota prevista dall'art. 54;
- di aver (invano) presentato nei mesi di maggio e giugno 2023 quattro distinte diffide alla direzione territoriali dell'INPS competenti per ottenere l'accertamento del loro diritto ad avere ricalcolata la quota di pensione determinata con sistema retributivo sulla scorta dei principi dettati dalle sentenze delle Sezioni Riunite n. 1 e 12/2021/QM.

Parte ricorrente - a valle di una articolata ricostruzione normativa e giurisprudenziale - lamenta, in sostanza, che il trattamento pensionistico è stato calcolato con l'attribuzione della minore e più

sfavorevole aliquota di cui all'art. 44 del medesimo D.P.R., ai sensi del quale *“la pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile ... aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento”* in luogo dell'applicazione del coefficiente del 2,44%, su base annua, formalizzato con le decisioni delle Sezioni Riunite nn. 1 e 12/2021 nel risolvere le questioni di massima emerse in ordine all'applicazione dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73.

Per quanto attiene ai tre ricorrenti appartenenti alla Polizia di Stato è stato, altresì, richiamato il dettato della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) art. 1 comma 101.

Parte ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo di:

“- in via principale, accertare e dichiarare, il diritto dei ricorrenti D. L. R.G., E. D.e R.C. - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 – applicazione Legge di Bilancio 2021 - al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale non del 44%, ai fini del calcolo della base pensionabile, bensì con applicazione dell'aliquota pari al 2,445%, così come stabilito dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la sentenza 1/2021/QM/PRES-SEZ, il tutto con decorrenza dal 1.1.2022; Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente Dell'A. M. A.P. - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73- al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico

erogato con attribuzione della percentuale non del 44%, ai fini del calcolo della base pensionabile, bensì con applicazione dell'aliquota pari al 2,445%, così come stabilito dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la sentenza 1/2021/QM/PRES-SEZ, il tutto con decorrenza dalla data del congedo; - in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.

II. Con decreto del 27 novembre 2023, comunicato in pari data a parte ricorrente, è stata fissata l'udienza del 21 marzo 2024 e, il giorno seguente, parte ricorrente ha depositato prova della notifica all'INPS dell'atto introduttivo, unitamente al citato decreto.

III. Con memoria di costituzione depositata l'8 marzo 2024 mediante l'apposita sezione DAeD della piattaforma digitale, si è costituito in giudizio l'INPS che, dopo aver chiarito le posizioni di ciascun ricorrente, ha anzitutto ripercorso l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in ordine all'applicabilità dell'art. 54 agli appartenenti della Polizia di Stato nonché gli effetti dell'entrata in vigore della cit. L. 234/2021. L'Inps, inoltre, ha reso noto di aver agito in autotutela conformandosi ai recenti arresti giurisprudenziali, e che per l'effetto le pensioni dei ricorrenti D. L. R., Es. e R.. sono state riliquidate e che sarebbero stati corrisposti i ratei di pensione maturati dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame (1° gennaio 2022), senza diritto alla corresponsione degli arretrati. Al riguardo, l'INPS ha prodotto i cedolini relativi al pagamento delle spettanze dei sig.ri D.L.R. e R.

Per il ricorrente E. D., d'altra parte, è stato comunicato che, in fase di riliquidazione, era scaturito un debito dovuto al nuovo ultimo miglio - più basso, rispetto al precedente inviato dall'Amministrazione - e che il pagamento sarebbe stato comunque effettuato con il rateo di aprile 2024.

Per il ricorrente Dell'A., ex dipendente dell'Arma dei Carabinieri, giacché posto in quiescenza prima del passaggio della decretazione diretta ad Inps e con trattamento pensionistico ancora gestito dall'Amministrazione datoriale, è stato, invece, comunicato che l'Istituto non avrebbe potuto procedere in quanto sarebbe spettato all'Amministrazione di appartenenza l'eventuale applicazione del beneficio e l'emissione della relativa determina.

Pertanto, l'INPS ha opposto la prescrizione quinquennale e chiesto

1. *un rinvio a data successiva ad aprile 2024 per consentire il pagamento nei confronti del ricorrente E. D.*
2. *Dichiarare per il resto cessata la materia del contendere;*
3. *Con ogni statuizione sulle spese di giudizio.*

IV. All'udienza del 21 marzo 2024 parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento delle spettanze dei sig.ri D. L. R. e R. e, pertanto, ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere sulla posizione di detti ricorrenti. In ordine alla posizione del sig. E. parte ricorrente ha, altresì, aderito alla richiesta di rinvio formulata dall'INPS e, infine, con riguardo alla posizione del quarto ricorrente, già appartenente all'Arma dei Carabinieri, ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei

confronti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. In quella occasione, pertanto, sentite le parti, con ordinanza a verbale, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comando gen. dell'Arma dei Carabinieri e fissata l'udienza del 19 settembre 2024 per la prosecuzione della trattazione.

V. Il 27 maggio 2024 si è costituito in giudizio il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri. In ordine alle richieste del ricorrente Dell'A., l'Amministrazione datoriale, nell'evidenziare il mancato riscontro a molteplici richieste dirette all'INPS di notizia sulla data di notifica all'interessato del decreto di pensione, ha rimarcato che la Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva del Ministero della Difesa (PREVIMIL), nel regolamentare l'attribuzione del beneficio di cui al citato art. 54 con la circolare n. 88292 del 29/10/2021, ha però previsto che *“nei confronti dei soggetti destinatari di provvedimenti definitivi di pensione ordinaria e/o privilegiata [segnatamente cessati nella posizione della riserva o del congedo assoluto ante 1 gennaio 2010, data a partire dalla quale l'INPS (allora INPDAP) è subentrato nella competenza per la liquidazione delle relative pensioni], si potrà procedere al riesame dei relativi trattamenti solo su iniziativa di parte, fatta salva la disciplina preclusiva dettata dagli artt. 204 e ss. del D.P.R. n. 1092/1973”*.

Pertanto, alla luce della citata circolare, dovendo procedere al riesame del decreto di riliquidazione, è stato evidenziato che il

Centro Nazionale Amministrativo, con lettera n. n. 200687QU/4-1

PND del 17.01.2022 aveva richiesto all'INPS di Palermo di comunicare "la data di notifica all'interessato" del decreto di pensionamento, al fine di verificare il rispetto del termine triennale di decadenza di cui all' articolo 205, comma 3, del D.P.R. n. 1092/1973, richiamato dalla circolare n. M_D GPREV REG2021 0088292 29-10-2021. Non sarebbe, tuttavia, pervenuto alcun riscontro dall'Ente Previdenziale.

L'Amministrazione datoriale, da ultimo, ha puntualizzato che l'anzianità di servizio vantata dal ricorrente al 31.12.1995 ammonta ad anni 16, mesi 11 e gg. 12 ed ha, quindi, concluso chiedendo:

in via principale, ordinare all'INPS di comunicare la data di notifica dell'originario decreto definitivo di pensione, onde consentire, tenuto conto degli effetti della prescrizione quinquennale prevista dall'articolo 2 del R.D. n. 295/ 1939, di procedere alla riliquidazione ove dovuta, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere e tenendo indenne questa Amministrazione dal pagamento di spese ed onorari di causa; in via subordinata, ove ritenuto il dato richiesto privo di rilevanza ai fini dell'accoglimento del ricorso, tenersi comunque indenne questa Amministrazione dal pagamento di spese ed onorari di causa..

VI. All'udienza del 19 settembre 2024, sentite le parti presenti, con ordinanza a verbale è stato richiesto all'INPS di comunicare la data di notifica all'interessato del decreto di pensione n. OMISSIS

del 16.10.2014 ed a parte ricorrente di voler confermare l'avvenuto pagamento nei confronti del sig. E. D.; per la prosecuzione della trattazione è stata fissata l'udienza del 30 gennaio 2025.

VII. Con memoria depositata il 24 gennaio 2025, l'INPS, nel richiamare le difese del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri e l'ordinanza a verbale del 19 settembre 2024, ha reso noto di non avere contezza della data di notifica del decreto di pensione n. OMISSIS del 16/10/2014, non rinvenibile in alcuno degli atti in suo possesso.

In punto di diritto ha, inoltre, evidenziato che la richiesta della data di notifica del decreto di pensione, è stata fatta dall'Amministrazione datoriale -in questo, come negli altri casi analoghi verificatisi- ai fini dell'applicazione delle preclusioni di cui agli artt. 203 ss DPR 1092/1973, come suggerito dalla circolare del Ministero della Difesa citata sopra. Al riguardo, l'Ente previdenziale ha, al contempo, rilevato che il Ministero ha ritenuto legittimamente e con un comportamento improntato a correttezza dell'azione amministrativa di portare, più di una volta, tale posizione all'attenzione della locale Corte d'appello ma che la stessa posizione non ha trovato conferma come, peraltro, avvenuto con la decisione n. 33/A/24 della locale Sezione di Appello.

VIII. All'udienza pubblica del 30 gennaio 2025, assente il Comando generale, parte ricorrente ha confermato l'avvenuto soddisfacimento delle pretese anche per il sig. E. e, pertanto, ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere

anche in ordine alla posizione di detto ricorrente. Con riguardo alla posizione del sig. Dell'A., ha insistito in ordine alla inapplicabilità del dettato degli artt. 202 e ss. del d.P.R. 1092/1973 alle ipotesi di errore di diritto e, pertanto, ha insistito per l'accoglimento del ricorso sul punto. L'avv. Velardi, per l'INPS, ha insistito come in atti e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il giudizio presente giudizio verte sull'applicabilità dell'art. 54 D.P.R. 1092/1973 (in luogo dell'art. 44, comma 2, D.P.R. 1092/1973) secondo i principi dettati dalle Sentenze Riunite con le decisioni nn. 1 e 12 del 2021 agli appartenenti alla Polizia di Stato ed all'Arma dei Carabinieri.

2. In via del tutto preliminare, con riguardo agli appartenenti alla Polizia di Stato, deve rilevarsi che parte ricorrente e l'INPS si sono reciprocamente dati atto in udienza dell'intervenuta cessazione della materia del contendere. Al riguardo, parte ricorrente ha, infatti, preso atto dello spontaneo riconoscimento - ad opera dell'Ente previdenziale resistente - del diritto di tre dei quattro ricorrenti alla rideterminazione del trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota annua del 2,44% per il calcolo della quota di pensione soggetta a computo secondo il sistema retributivo con decorrenza dal 1° gennaio 2022, testimoniata dall'adozione dei provvedimenti di rideterminazione depositati dall'Ente previdenziale.

Considerato, inoltre, che la richiesta di cessazione della materia del contendere di parte ricorrente è stata confermata dall'INPS nel corso dell'udienza pubblica, sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere con riguardo alla posizione dei sig.ri D.L. R., E. e R.

3. Il prosiegua della motivazione della presente decisione deve, pertanto, intendersi riferita soltanto alla posizione del ricorrente Dell'A.

Al riguardo, occorre evidenziare preliminarmente che il giudizio è stato ritenuto maturo per la decisione non rinvenendosi ulteriori esigenze istruttorie e non ritenendo - per i motivi di cui appresso - necessario l'accertamento della data di notifica del decreto di pensione al ricorrente.

Risulta, infatti, dal decreto di pensione del 16 ottobre 2014 prodotto dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri che la pensione dello stesso è stata liquidata con il cd. sistema misto (retributivo/contributivo), poiché l'interessato, alla data del 31 dicembre 1995 (art. 1, comma 13, legge n. 335/1995), non possedeva un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni.

Parimenti incontestato risulta che il ricorrente chiede l'adozione del provvedimento di rideterminazione del proprio trattamento pensionistico all'Amministrazione datoriale, in quanto ancora in carico all'Arma dei Carabinieri ai sensi della circolare n. 22 del 18/09/2009 INPDAP, e che l'INPS è stato evocato in giudizio quale ordinatore secondario di spesa.

Tanto premesso, la materia del contendere verte, quindi, sui “coefficienti di rendimento” applicati alla c.d. quota A, rispettivamente per l’anzianità maturata sino al 31.12.1992 (tenendo come base di computo l’ultima retribuzione) e per quella maturata successivamente al 31.12.1992 e sino al 31.12.1995 (tenendo a base di computo la media delle retribuzioni degli ultimi anni, 10 o più, cfr. art. 7, L. n. 503/1992).

Il tema controverso in diritto è, segnatamente, se nei casi d’anzianità utile ricompresa, alla data del 31.12.1995, tra i 15 ed i 18 anni (sottoposti al regime “misto”, con applicazione del criterio retributivo alle due sotto-quote relative alla anzianità pregressa al 31.12.1992 ed anzianità maturata dal 31.12.1992 al 31.12.1995) l’aliquota per il calcolo della “quota retributiva” della pensione spettante al militare cessato dal servizio in epoca successiva e con anzianità complessiva anche maggiore di vent’anni debba essere individuata necessariamente in quella fissa del 44% prevista dall’art. 54, comma 1, del DPR 1092 del 1973 o secondo i principi delle citate decisioni delle Sezioni Riunite.

Infatti, sulla corretta applicazione dell’art 54 del DPR 1092 del 1973, come rilevato dalle parti, le SS.RR. della Corte dei conti sono state chiamate a dirimere un contrasto giurisprudenziale con la sentenza n. 1 del 4 gennaio 2021.

Dopo articolata disamina degli argomenti posti a fondamento degli orientamenti giurisprudenziali contrastanti, le Sezioni riunite, alla luce di una lettura combinata della legge n. 335 del 1995, di

riforma del sistema pensionistico, con le disposizioni del d.P.R. n.

1092/1973, hanno enunciato i seguenti principi di diritto, cui si

intende dare continuità:

La “quota retributiva “ della pensione da liquidarsi con il sistema

“misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995,

in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni

di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995

vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato

tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al

31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni

anno utile determinato nel 2,44%.

Conseguentemente:

L'aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della

pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre

1995 vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni”.

L'impianto motivazionale ha, peraltro, trovato integrale conferma,

sul piano logico giuridico, nella pronuncia delle Sezioni riunite n.

12/2021/QM.

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche e delle argomentazioni ivi

contenute, applicate al caso di specie in cui il ricorrente vanta, per

l'appunto, un'anzianità di servizio al 31.12.1995 compresa tra i 15

e i 18 anni, il ricorso deve essere parzialmente accolto e deve essere

riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione calcolando

la quota retributiva con l'applicazione dell'aliquota del 2,44%, in

luogo di quella meno favorevole applicata, moltiplicata per gli anni

di servizio utili al 31.12.1995. (cfr. Corte dei conti Sez. Sicilia n. 42 del 2021).

Nessuna rilevanza può, inoltre, assumere l'accertamento della data di notifica del decreto pensionistico al ricorrente, in ordine alla accennata inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ai sensi degli articoli 204 e 205 del DPR 1092 /1973, stante la disomogeneità dei presupposti utili all'applicazione delle norme citate richiamate dall'Amministrazione datoriale tra la fattispecie astratta prevista dal legislatore e quella descritta nel presente giudizio. Il ricalcolo del trattamento di pensione trova, infatti, un termine decadenziale di tre anni solo qualora abbia come presupposto un errore di fatto, un errore nel computo dei servizi oppure documenti nuovi o documenti falsi posti alla base del calcolo. Nessuno di questi presupposti sembra, invece, essere contemplato nella fattispecie di che trattasi e l'eccezione di decadenza, pertanto, va respinta (cfr. *ex multis*, Corte dei conti Sez. I d'Appello sent. 349/2018, Sezione giur. Toscana n. 516/2019, 272/2021, Puglia n. 605/2022).

Il ricorso deve, dunque, essere accolto nei termini già precisati e, quindi, con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere, secondo la decorrenza economica di legge, la riliquidazione del trattamento pensionistico, relativamente alla quota retributiva, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile maturato al 31/12/1995. Il ricorrente ha, inoltre, diritto a conseguire gli arretrati costituiti dalla differenza tra i ratei

pensionistici spettanti in base alla suddetta riliquidazione e quelli già concretamente percepiti, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria da liquidare secondo la regola dell'assorbimento, nel senso che l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va calcolata, ex art. 150 disp. att. c.p.c., sulla base degli indici ISTAT, rilevati anno per anno, da applicare agli importi spettanti dalla insorgenza del diritto fino al soddisfo (Corte dei conti, Sezioni riunite, n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002; articolo 167, comma 3 c.g.c.).

Merita, infine, accoglimento l'eccezione di prescrizione formulata dall'INPS dal momento che il ricorrente è stato collocato in congedo il 9.7.2007 ed il primo atto interruttivo risale al 1.12.2021.

Questo GUP ritiene, infatti, che l'istanza inviata via mail dal ricorrente all'Amministrazione di appartenenza (all.3 alla produzione del Comando generale), possa essere valutata quale idoneo atto interruttivo della prescrizione quinquennale.

In accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata dalle parti resistenti devono, pertanto, essere dichiarati prescritti i ratei maturati e non riscossi nel periodo che precede il quinquennio decorrente da detta istanza, avvenuta il 1° dicembre 2021. La prescrizione colpirà, quindi, il maturato e non riscosso anteriormente al 1° dicembre 2016.

In ragione dell'accoglimento parziale e dell'esito complessivo del

giudizio, si ritiene di compensare le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana
in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza ed
eccezione, definitivamente pronunciando:

- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente Dell'A. M. A. P. alla riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, del coefficiente del 2.44 % per ogni anno utile. Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento. Dichiara, inoltre, prescritti i ratei maturati e non riscossi dal ricorrente Dell'A. M. A.P. anteriormente alla data del 1° dicembre 2016;
- dichiara, per i ricorrenti L. R. G., E.D. e R. C. l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese.

Così deciso in Palermo all'esito della camera di consiglio del 30 gennaio 2025.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 13 febbraio 2025

Pubblicata il 17 febbraio 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

[illegible]